

SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE DAI RICHIEDENTI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE, URBANISTICA E NUOVE TECNOLOGIE.

Approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 dell'11.4.2013

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE – CONTROLLI TERMICI

UFFICIO TUTELA ACQUE

TIPO DI AUTORIZZAZIONE		Conferenza dei Servizi	Contributo IN € per costi istruttoria
1	RILASCIO E RINNOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (solo acque di raffreddamento)	NO	180,00
2	RILASCIO E RINNOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (solo acque di dilavamento)	NO	180,00
3	RILASCIO E RINNOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	NO	180,00
4	RILASCIO E RINNOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (n°scarichi > 1 o comunque scarico contenente sost anze pericolose)	NO	440,00
5	RILASCIO E RINNOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE (< 500 abitanti equivalenti)	NO	160,00
6	RILASCIO E RINNOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE (>500 abitanti equivalenti)	NO	200,00
7	RILASCIO E RINNOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE (>10000 abitanti equivalenti)	NO	360,00
8	RILASCIO E RINNOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE (> 50000 abitanti equivalenti)	NO	440,00
9	APPROVAZIONE DI PROGETTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE (< 500 abitanti equivalenti)	SI/NO	180,00
10	APPROVAZIONE DI PROGETTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE (> 500 abitanti equivalenti)	SI/NO	180,00
11	APPROVAZIONE DI PROGETTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE (>10000 abitanti equivalenti)	SI/NO	440,00
12	APPROVAZIONE DI PROGETTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE (> 50000 abitanti equivalenti)	SI/NO	560,00
13	MOVIMENTAZIONE FONDALI DERIVANTE DA POSA IN OPERA DI CONDOTTE SOTTOMARINE	SI/NO	440,00

Legenda:

- dal numero 1 al numero 4: si tratta di autorizzazioni rilasciate a soggetti titolari di insediamenti produttivi che originano scarichi recapitanti in corpo idrico superficiale. il contributo è definito in base alla complessità dell'iter, all'entità dell'insediamento, alla tipologia delle lavorazioni e alla qualità del refluo;
- dal numero 5 al numero 8: si tratta di autorizzazioni rilasciate al soggetti gestore del servizio idrico integrato (autorizzazione già precedentemente di titolarità comunale) allo scarico derivante dagli impianti di depurazione delle pubbliche fognature. Anche in questo caso il contributo è definito in base alla complessità dell'iter con particolare riferimento alle caratteristiche del sistema depurativo, la cui articolazione è proporzionale all'entità dell'utenza servita.
- Dal numero 9 al numero 12: la legge regionale 18/99 , all'art. 18 prevede che per i nuovi impianti di depurazione di reflui urbani la Provincia approvi il progetto. L'approvazione è esclusivamente di carattere funzionale; esulano dalle competenze del Servizio Tutela dell'Ambiente – Controlli Termici l'approvazione edilizia, l'adeguamento urbanistico o gli aspetti collegati alla gestione del demanio idrico. Anche in questo caso il contributo è

determinato dalla complessità dell'impianto. In riferimento alla presenza o meno di iter collegato ad una conferenza dei servizi, si precisa che in taluni casi di particolare rilievo l'approvazione del progetto è stata fatta mediante il ricorso a tale istituto. Nel caso di procedimento per il termine di convocazione della conferenza dei servizi la struttura partecipa depositando l'atto di approvazione del progetto come contributo specialistico all'atto finale;

- Il numero 13 riguarda procedimenti collegati con l'approvazione dei progetti di nuovi impianti o di modifiche di impianti esistenti. L'approvazione di un progetto di impianto è definita in base alla valutazione della rispondenza dell'assetto di impianto alle norme tecniche da applicarsi. Per gli scarichi a mare, la legge prevede la dotazione dell'impianto di idonea condotta sottomarina di dispersione del refluo depurato; la congruità di tale dispositivo è valutato in sede di approvazione del progetto. Il numero 13 riguarda la valutazione del tracciato in posa in opera della condotta a salvaguardia dei fondali e degli ecosistemi marini;

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	Conferenza dei Servizi	Contributo IN € per costi istruttoria
1	REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISCARICA AI SENSI DELL'ART. 208	SI	800,00
2	REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208	SI	800,00
3	REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 208	SI	520,00
4	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE AI SENSI DELL'ART. 208	SI	520,00
5	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TRASFERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI AI SENSI DELL'ART. 208	SI	440,00
6	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 211	SI	400,00
7	MODIFICHE SOSTANZIALI DI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI Già AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 208	SI	520,00
8	MODIFICHE NON SOSTANZIALI DI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI Già AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 208	NO	320,00
9	AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI MOBILI DI TRATTAMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208	SI	520,00
10	CAMPAGNA DI TRATTAMENTO RIFIUTI CON IMPIANTO MOBILE AI SENSI DELL'ART. 208	NO	300,00
11	RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208	NO	320,00
12	RECUPERO DI RIFIUTI IN FORMA SEMPLIFICATA E AUTOSMALTIMENTO AI SENSI DEGLI ART. 214 – 215 - 216	NO	280,00
13	RECUPERO DI RIFIUTI IN FORMA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208	NO	360,00
14	UTILIZZO DI FANGHI IN AGRICOLTURA AI SENSI DELL'ART. 210	NO	280,00
15	FASI DI BONIFICA RICADENTE SU Più COMUNI AI SENSI DELL'ART 242 E NEL TERRITORIO DI COMUNI AL DI SOTTO DI 8000 ABITANTI – APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE.	SI	440,00
16	FASI DI BONIFICA RICADENTE SU Più COMUNI AI SENSI DELL'ART 242 E NEL TERRITORIO DI COMUNI AL DI SOTTO DI 8000 ABITANTI – APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO.	SI	520,00
17	FASI DI BONIFICA RICADENTE SU Più COMUNI AI SENSI DELL'ART 242 E NEL TERRITORIO DI COMUNI AL DI SOTTO DI 8000 ABITANTI – APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA.	SI	640,00

Legenda:

- Dal numero 1 al numero 7: si tratta di approvazione di progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, nuovi o modifiche sostanziali di impianti esistenti (art. 35 L.R. 18/99). Il contributo è definito, tenuto conto della complessità delle varie ipotesi considerate. L'approvazione dei progetti avviene sempre mediante conferenza dei servizi.
- Il procedimento di cui al numero 8 è relativo alla proposta di modifica, non qualificabile come modifica sostanziale (art. 35 l.r.18/99). L'ISTRUTTORIA Può CONCLUDERSI CON UN SILENZIO ASSENSO. Nella pratica viene generalmente adottato un atto a modifica dell'autorizzazione principale, ancorché non necessario, soprattutto ai fini del controllo. A volte risulta altresì necessario adeguare il valore delle garanzie finanziarie prestate.
- Il numero 9 e il numero 10: la norma prevede il rilascio di autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia dove ha sede legale il titolare dell'impianto; l'esercizio dell'impianto è consentito su tutto il territorio nazionale. L'attività comporta una comunicazione preventiva di "campagna" alla Provincia dove la stessa avrà luogo. L'istruttoria relativa alla "campagna" può concludersi con un silenzio – assenso. Nella pratica viene comunque adottato un atto a contenuto prescrittivo, destinato fra l'altro alla costituzione delle garanzie finanziarie.
- Il numero 11 riguarda il rinnovo delle autorizzazioni in essere. All'approvazione del progetto il provvedimento rilasciato include anche l'autorizzazione alla gestione dell'impianto ed all'attività; tale autorizzazione ha durata decennale. Al termine di tale periodo, la prosecuzione dell'attività è subordinata al rinnovo dell'autorizzazione.
- Il numero 12 riguarda procedimenti semplificati ai fini del recupero di alcune tipologie di rifiuto. Le condizioni vengono dettate dalla legge; l'istruttoria ha il compito di verificare che tali condizioni siano rispettate. Al termine dell'istruttoria, in caso di assenso, si procede ad una semplice comunicazione all'interessato. In caso di diniego si procede con un normale iter, avviato d'ufficio, per adozione del relativo procedimento. L'attività di recupero è a scadenza e comporta una verifica analoga alla prima ai fini di rinnovo.
- Il numero 13 comporta una procedura del tutto simile a quelle di rinnovo, ancorché si tratti di attività nuove. Tale procedura prevede l'esercizio di attività di recupero non normale in forma semplificata e, comunque, che non comportano la realizzazione di impianti o dispositivi fissi (diversamente si ricade delle procedure di cui ai punti da 1 a 7).
- Il numero 14 è un tipo di autorizzazione rara. Il procedimento è regolato da norma speciale ed è molto simile all'autorizzazione al recupero di regime ordinario (non semplificato). Si conclude sempre con un atto e l'autorizzazione è soggetta a scadenza e rinnovo.
- I numeri 16 e 17 riguardano la procedura autorizzativa e di approvazione della varie fasi di bonifica di siti contaminati. Il procedimento è assistito dalla conferenza dei servizi.

UFFICIO TUTELA DELL'ATMOSFERA E DEPOSITO OLI MINERALI

	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	Conferenza dei Servizi	Contributo IN € per costi istruttoria
1	NUOVO STABILIMENTO E TRASFERIMENTO DI STABILIMENTO ORIGINANTE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269	SI	600,00
2	MODIFICA DI STABILIMENTO ORIGINANTE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269	SI/NO	360,00
3	MODIFICA DI STABILIMENTO ORIGINANTE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 CHE RICHIEDE IL RINNOVO DELL'ISTRUTTORIA ESTESA ALL'INTERO STABILIMENTO	SI	400,00
4	MODIFICA NON SOSTANZIALE CHE RICHIEDE LA REVISIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO	NO	100,00
5	RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 281	NO	400,00
6	LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI OLI MINERALI (Legge 239/04 e s.m.i)	NO	500,00
7	INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE RELATIVE A GASDOTTI E OLEODOTTI (L.R. 22/07 e s.m.i. – DPR 327/01 e s.m.i.)	SI	800,00

Legenda:

- Dal numero 1 al numero 5: si tratta di autorizzazioni rilasciate ad impianti ed attività originanti emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che ha abrogato il DPR 203/88. In particolare il D.Lgs 128/10, innovando il testo del D.Lgs 152/06, ha introdotto il concetto di stabilimento inteso come il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizione e movimentazione. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività. Viene definito impianto il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio; per modifica dello stabilimento s'intende l'installazione di un nuovo impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto di una attività presso lo stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'art. 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'art. 269, comma 3, nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 203/88, o nei documenti previsti dall'art. 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati; è definita modifica sostanziale la modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità delle stesse.
Ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Sotto il profilo procedurale è prevista la convocazione obbligatoria della conferenza dei servizi limitatamente al rilascio di autorizzazioni ai nuovi stabilimenti e per il trasferimento degli stessi. Ferma restando la facoltà per l'autorità competente di indire una conferenza dei servizi qualora lo ritenga necessario, per le autorizzazioni relative alle modifiche sostanziali e ai rinnovi, il nuovo testo introduce il concetto di autonomo procedimento. Deve essere comunque preventivamente sentito il Comune interessato che si deve esprimere in 30 giorni.
- Numero 6: si tratta di autorizzazione rilasciata agli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali ai sensi della L.239/04. La Legge 239/04 ha devoluto la competenza in materia dello Stato alle Regioni. La Regione Liguria ha attribuito le funzioni autorizzatorie alla Provincia. Sono fattispecie da sottoporre ad autorizzazione:
 - L'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
 - La dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
 - La variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
 - La variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.Con circolare 165/2004 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, in assenza di un regolamento di attuazione, per quanto compatibile, si applica il DPR 420/94.
- Numero 7: si tratta di autorizzazione unica introdotta dalla normativa regionale che assorbe ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio di gasdotti ed oleodotti. Il provvedimento finale comporta l'approvazione del progetto definitivo e laddove sia stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, determina l'inizio del procedimento di esproprio.

TIPOLOGIA ISTANZA		AMBITO DI APPLICAZIONE	Soglia di Potenza massima dell'impianto (se applicabile)	Tariffa Istruttoria in Euro
1	Fotovoltaico, Eolico, Idroelettrico, biogas, biomassa, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione, geotermoelettrico	Istanze di AU per impianti nuovi o modifiche di impianti esistenti – Energie rinnovabili	≤ 1MW	500,00
			1 – 3 MW	1000,00
			3 – 5 MW	2000,00
			>5 MW	2500,00
2	Impianti di cogenerazione, impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, gruppi elettrogeni	Istanze di AU per impianti nuovi o modifiche di impianti esistenti – Energie non rinnovabili	≤ 4 MW _T	1000,00
			4 – 5 MW _T	2000,00
			> 5 MW _T	2500,00
3	Impianti di Produzione di calore da fonte solare (solare termico)	Impianti solari termici soggetti ad AU	-----	500,00

SERVIZIO URBANISTICA – BENI AMBIENTALI

TIPO DI AUTORIZZAZIONE		Commissione Locale per il Paesaggio	Contributo IN € per costi istruttoria
1	ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	SI	150,00
2	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	SI	150,00
3	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO	SI	100,00

I contributi previsti ai punti 2 e 3 si applicano anche alle istanze di variante delle autorizzazioni già concesse.

TUTTI GLI UFFICI DEL SETTORE AMBIENTE, URBANISTICA E NUOVE TECNOLOGIE

TIPO DI AUTORIZZAZIONE	Contributo IN € per costi istruttoria
VOLTURE (compresi insediamenti IPPC) E SUBINGRESSI (esclusi casi di subentri per successione legittima)	50,00